

COMUNE DI BORGOMEZZAVALLE

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

VIA SEPPIANA N. 87 – 28846 BORGOMEZZAVALLE

ORDINANZA N. 07-2021

Oggetto: ORDINANZA PER TAGLIO PIANTE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE E STRADE COMUNALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 29, 31 E 16 DEL CODICE DELLA STRADA (D.LGS. 285/1992 E S.M.I.), RIVOLTA ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI.

IL SINDACO

CONSTATATO che, la presenza di alberi lungo le strade Comunali e la strada Provinciale comporta, oltre ai rami inclinati ed alle siepi che possono compromettere la visibilità, possibili interruzioni della circolazione stradale causate da sradicamenti o cadute delle piante sulle strade, in caso di eventi meteorologici intensi;

CONSIDERATO che tale circostanza costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche, rappresentando di fatto un pericolo per la circolazione stradale che deve sempre essere garantita;

RITENUTO di tutelare la pubblica incolumità adottando provvedimento di abbattimento e o potatura di tutta la vegetazione, posta in prossimità del confine stradale e che crea pericolo ed ostacolo alla circolazione;

TENUTO CONTO che gli interventi sopraindicati costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari/conduttori frontisti, la cui cura deve essere garantita ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 L.R.4/2009, *“nelle aree di pertinenza di strade pubbliche, elettrodotti e altre reti tecnologiche possono essere eseguiti gli interventi di potatura della chioma, il taglio delle piante che interferiscono con la rete, il taglio delle piante inclinate od instabili al fine di garantire il regolare funzionamento delle reti”*.

RICHIAMATE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed, in particolare, gli artt. 16-17-29-31, del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30.04.1992), recanti:

- art. 16 “Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di “impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni”;
- art. 17 “Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, vieta qualsiasi tipo di “piantagione”;
- art. 29 “Piantagioni e siepi” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai “proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”;
- art. 31 “manutenzione delle ripe” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

ATTESO che a norma dell'art. 26, comma 6 D.P.R. 16/12/1993, n. 495:

comma 6: la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

comma 7: La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m.

comma 8: La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m.

VISTI:

- gli articoli n. 892, 893, 894, 895, 896, del Codice Civile;
- la L. 23.12.1978 n. 833 e s.m.i;
- il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i;
- il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i;
- La Legge Regionale Piemonte n. 4/2009;
- Il Regolamento "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R." ed in particolare che trova applicazione il comma 4 dell'art.38 del citato Regolamento;
- lo Statuto Comunale.
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 smi ed in particolare gli artt.50, c.4 e 54, c.4 del D.Lgvo 267 del 18/08/2000 e s.m.i..
- la L. n. 241/1990 art. 8 c. 3;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'art. 54 c.2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., contenente il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori dei fondi limitrofi alle strade comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico, ubicate sul territorio comunale, nonché alla strada Provinciale di provvedere, nei limiti previsti dagli art. 16, 17, 29, 31 del Codice della Strada ed art. 26 del Regolamento di Attuazione:

- a) al taglio di tutte le piante e di ogni alberatura (incluse ceppaie) che per essiccamento o forte inclinazione possa compromettere la viabilità e creare potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione di veicoli e pedoni;
- b) alla potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino:
 - restringimenti della carreggiata;
 - limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale/ verticale e di specchi parabolici riflettenti;
 - diminuiscono o impediscono l'illuminazione delle strade;
 - interferenza con le reti impiantistiche.
- c) alla rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio proveniente dai propri fondi;

Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'ufficio del presente provvedimento e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, ferma restando ogni accertamento in ordine alle responsabilità con l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

DISPONE INOLTRE

- a) Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune e di portarlo a conoscenza della popolazione nelle forme ritenute più opportune;
- b) Di trasmettere il presente atto alla Prefettura del Verbano-Cusio-Ossola, Stazione dei Carabinieri di Villadossola;

AVVERTE

Che nel caso di inottemperanza all'ordine ingiunto, si procederà facendo eseguire i lavori ordinati, addebitando ogni spesa, nessuna esclusa od eccettuata, ai proprietari, provvedendo altresì ad irrogare agli stessi, senza ulteriore avviso, le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'articolo 29 e dall'articolo 211 del Codice della Strada, nonché l'attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltretutto dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie, previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della sanzione pecuniaria od accessoria previste, anche in ottemperanza a quanto disposto dal Codice Civile che enuncia il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051.

Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate, né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;

E' fatto obbligo, durante l'effettuazione dei lavori, di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere all'installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione degli interventi;

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto, nel termine di 30 gg., ovvero davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, nel termine di 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

RAMMENTA ALTRESI'

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Borgomezzavalle, lì 31.05.2021

IL SINDACO
Bellotti Stefano

